



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Dirigenziale	
N. 28/ 51	di data 06/04/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI: LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE; LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Piano di politica turistica 2022-2032 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 143 dd. 29.11.2022 e il D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 168 dd. 29.12.2022, con riferimento all'obiettivo strategico "Fare di Trento la città del turismo lento, culturale e sostenibile" ed al corrispondente obiettivo operativo "Ripensare la tradizionale offerta di Trento città del Natale" attribuiscono all'Amministrazione comunale il compito di curare il corretto svolgimento dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie (lotto 1) e proiettori per photomapping compresa la realizzazione del progetto artistico su vetrini millimetrici (lotto 2);

evidenziato che lo svolgimento dei servizi sopra indicati consente di valorizzare a livello turistico, commerciale e culturale le vie ed i luoghi della città tramite un'illuminazione artistica che garantisca armonia e tradizione degli allestimenti, creando un ambiente suggestivo e accogliente per i cittadini e i visitatori nel periodo natalizio;

dato atto che i servizi di cui sopra sono attualmente gestiti mediante due distinti contratti di appalto, affidati in seguito ad apposite procedure negoziate di gara, come di seguito precisato:

- Lotto 1: avvio del contratto dal 8.11.2021 e conclusione il 24.01.2023, in seguito a esercizio opzione di proroga

- Lotto 2: avvio del contratto dal 2.11.2022 e conclusione il 13.01.2023;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 86 di data 3 aprile 2023, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di: lotto 1 - luminarie natalizie; lotto 2 - proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetrini millimetrici, per le

pagina 1/15

edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" con opzione di rinnovo per l'edizione 2026/2027, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto servizi di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di: lotto 1 - luminarie natalizie; lotto 2: proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici, per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" con opzione di rinnovo per l'edizione 2026/2027, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

considerato che, a riguardo, la Giunta comunale ha fatto proprie le considerazioni del Servizio di merito il quale ha evidenziato che l'affidamento a terzi dei servizi in questione risulta necessario in quanto l'Amministrazione Comunale non ne può garantire la gestione diretta, in ragione dell'indisponibilità di personale idoneo a tale scopo, tenuto anche conto del fatto che negli scorsi anni l'affidamento a terzi in appalto dei servizi sopra richiamati ha dato buon esito, garantendo il raggiungimento del livello qualitativo desiderato dall'Amministrazione;

dato atto che i servizi in parola, rientrano nel settore ordinario;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della gestione dei servizi sopra indicati;

rilevato che la Giunta comunale, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, ha, altresì, ritenuto di suddividere la gara in due lotti così articolati:

- LOTTO 1: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie;

- LOTTO 2: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici;

dato atto, in particolare, che il servizio di cui al lotto 1 comprende il noleggio, l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio delle luminarie natalizie con riferimento alla totalità delle luminarie da installare in via obbligatoria nonché eventualmente in via facoltativa, mentre il servizio di cui al lotto 2 comprende il noleggio, l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici;

considerato come la suddivisione in lotti risponda al dettato dell'art. 7, L.P. 2/2016, risultando opportuna anche per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti;

evidenziato, in particolare, che i lotti sono stati individuati tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi per ciascuna delle due tipologie di servizi di affidare;

considerato, altresì, che i servizi dei singoli lotti afferiscono all'organizzazione del medesimo palinsesto di eventi "Trento, città del Natale" e presentano caratteristiche affini dal punto di vista della tipologia di prestazioni richieste, il che consente l'inserimento di tali servizi all'interno di un'unica procedura di gara articolata in lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016;

considerato, inoltre, che per ciascun lotto risulta opportuno individuare un unico soggetto affidatario poiché, in particolare per il lotto 1, vi è l'esigenza di assicurare un'omogeneità complessiva dell'allestimento della città, nonché di disporre di un unico interlocutore per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse a malfunzionamenti e riparazioni di guasti. Inoltre tale scelta risulta funzionale anche per garantire la sostenibilità economica dell'affidamento, tenuto in particolare conto delle economie di scala nelle attività di

montaggio e smontaggio delle luminarie; per quanto riguarda il lotto 2, invece, è legata all'esigenza di disporre di un unico interlocutore per la contemporanea installazione e regolazione della totalità dei fari e per la risoluzione di problematiche connesse a malfunzionamenti e riparazioni di guasti;

dato atto che si ritiene di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta per uno o entrambi i lotti, senza prevedere un limite al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;

considerato che si ritiene di prevedere una durata contrattuale pari a tre anni corrispondenti alle annualità 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" e con opzione di rinnovo per l'annualità 2026/2027, precisando che il servizio avrà inizio alla data indicata nel contratto e comunicata annualmente dalla stazione appaltante, con una durata massima di 100 giorni per ciascuna delle annualità;

considerato che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo, è supportata dalle seguenti motivazioni:

- contemperare la necessità di garantire una opportuna continuità nell'erogazione dei servizi con l'esigenza di garantire i necessari livelli di innovazione (anche in relazione alla possibile obsolescenza delle tecnologie);
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità della presente procedura di gara;
- garantire gli opportuni livelli di coerenza e raccordo con le diverse iniziative natalizie cittadine, anche sulla base delle scelte strategiche che saranno adottate dalle competenti istituzioni;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, ivi compresa la necessità di assicurare un tempestivo avvio dei servizi in relazione alle scadenze risultanti dal palinsesto natalizio comunale, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

atteso che si ritiene di prevedere, per entrambi i lotti, la possibilità di riservarsi il diritto di richiedere eventuali variazioni in aumento e/o in riduzione nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale con le modalità che saranno precisate, per ciascun lotto, nel Capitolato Speciale – parte amministrativa;

considerato che per i servizi relativi ai due lotti come sopra descritti si stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 141.000,00 annui (di cui euro 4.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti a euro 423.000,00 (di cui euro 13.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni, così suddiviso tra i due lotti:

- per il lotto 1: euro 100.000,00 annui (di cui euro 3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti a euro 300.000,00 (di cui euro 9.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni;
- per il lotto 2: euro 41.000,00 annui (di cui euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti a euro 123.000,00 (di cui euro 4.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto è quantificato considerando l'importo a base di gara sopra indicato per la durata contrattuale di tre anni al quale si aggiungono gli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA del 22% ed è quindi pari a complessivi euro 516.060,00 (di cui euro 366.000,00 per il lotto 1 ed euro 150.060,00 per il lotto 2);

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per servizi analoghi;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;

- costi della manodopera, stimati in euro 45.000,00 annui per il lotto 1 e euro 6.000,00 annui per il lotto 2, calcolati tenendo conto di una ragionevole previsione di giornate/uomo necessarie per le operazioni di montaggio, smontaggio e supporto amministrativo e l'applicazione del contratto collettivo del settore metalmeccanico, affine per settore merceologico di riferimento. Il conteggio è stato arrotondato per eccesso;
- altri costi connessi allo svolgimento del servizio (trasporto, eventuale noleggio di piattaforme aeree e/o di luminarie, qualora non direttamente possedute dall'impresa etc...), stimati forfettariamente;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento dei servizi (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente, eccetera);
- costi procedura di gara, costi generali e utile d'impresa;
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso, come stimati all'interno del DUVRI;

atteso che si ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, nella misura percentuale del 75% della variazione tendenziale dell'indice ISTAT – FOI aggiornata al mese di luglio, con la precisazione che la revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione e che l'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice;

atteso, pertanto, che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi sopra descritti (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale di tre anni, l'opzione di rinnovo di un anno e l'opzione di aumento del 30%), è quantificabile in euro 520.000,00 (di cui euro 15.600,00 per oneri della sicurezza) per il lotto 1 e in euro 213.200,00 (di cui euro 7.800,00 per oneri della sicurezza) per il lotto 2 oneri fiscali esclusi;

considerato che, stante il carattere sporadico, nel corso dell'annualità, delle attività richieste, il presente appalto rientra negli "appalti di servizi la cui esecuzione si esaurisce in una prestazione di breve durata nel tempo", per i quali, a norma della delibera di Giunta Provinciale n. 1431/2020, non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016;

dato atto che, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato che le prestazioni dedotte nei contratti oggetto di affidamento presentano profili di rischio e di elevata specializzazione tali da risultare incompatibili con l'impiego di tale categoria di lavoratori e che il lavoro è svolto da squadre composte da un numero limitato di soggetti e per brevi periodi nel corso dell'annualità;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento dei contratti in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

rilevato, altresì, che per i servizi in oggetto non risultano attualmente attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, che si ritiene di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta alla pubblicazione di un disciplinare di gara, per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

visti i documenti "Capitolato speciale – parte amministrativa", unico per entrambi i lotti, nonché i Capitolati speciali – parte tecnica predisposti per ciascuno dei lotti, redatti dallo scrivente Servizio Cultura, turismo e Politiche giovanili, che costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il singolo contratto;

dato atto che le disposizioni dei succitati capitolati costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che, rispetto al criterio di aggiudicazione, si ritiene di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica;

considerato, in particolare, si ritiene di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, inoltre, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge

provinciale n. 2/2016 di prevedere, per ciascuna offerta presentata, l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti (di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica);

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" ed elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che si ritiene, per entrambi i lotti, che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica non si possa fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica che verrà compiuta dalla Commissione tecnica, che verrà nominata con specifica determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

considerato, in particolare, che parte dei punteggi sono attribuiti con criterio tabellare (T) e parte sulla base di una valutazione discrezionale (D) della Commissione tecnica,

rilevato che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dei contratti, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati la composizione complessiva degli allestimenti, la qualità dei materiali impiegati, gli aspetti inerenti l'organizzazione del servizio, funzionali a garantirne la corretta resa;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica si ritiene di suddividere gli 85 punti previsti valorizzando i seguenti elementi. Distintamente per ciascun lotto:

LOTTO 1: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie.

	Elementi di valutazione	(Punteggio massimo attribuibile)
A	Elemento A: qualità degli allestimenti	56 di cui:
A.1	Pregio estetico degli oggetti di allestimento proposti (obbligatorie e facoltative) e coerenza della proposta rispetto all'idea progettuale dell'Amministrazione	D = 35
A.2	Originalità ed innovatività della proposta, sia come impatto visivo che come tipologia di materiali e soluzioni proposte	D = 14
A.3	Tipologia e qualità dei materiali proposti	D = 7
B	Elemento B: quantità vie facoltative illuminate	4
B.1	Quantità di vie facoltative illuminate	T = 4
C	Elemento C: innovazioni progettuali	10
C.1	Variazioni progettuali proposte per le annualità successive alla prima (compresa l'eventuale annualità di rinnovo)	D = 10

D	Elemento D: organizzazione del lavoro e tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni	10 di cui:
D.1	Piano operativo previsto per l'installazione delle luminarie, tenendo conto delle tempistiche indicate nei capitolati	D = 6
D.2	Tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni, tenendo conto che i tempi di intervento non possono comunque eccedere le 24 ore dalla chiamata, quale requisito minimo richiesto dall'Amministrazione negli atti di gara	T = 4
E	Elemento E: portfolio precedenti esperienze	5
E.1	Valutazione esperienze	T = 5
	TOTALE	85

Lotto 2: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici

	Elementi di valutazione	(Punteggio massimo attribuibile)
A	Elemento A: tipologia di soluzioni individuate per l'installazione dei proiettori	55 di cui:
A.1	Adeguatezza delle soluzioni proposte sotto un profilo di sicurezza, di impatto allestitivo e di efficacia rispetto alla realizzabilità della proiezione.	D = 25
A.2	Qualità e resa estetica del progetto presentato per l'illuminazione della piazza	D = 30
B	Elemento B: Innovazioni progettuali	5
B.1	Variazioni progettuali proposte per le annualità successive alla prima (compresa l'eventuale annualità di rinnovo).	D = 5
C	Elemento C: organizzazione del lavoro e tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni	15 di cui:

C.1	Piano operativo previsto per l'installazione dei proiettori per photomapping e relativi adempimenti organizzativi propedeutici, tenendo conto delle tempistiche indicate nei capitolati	D = 11
C.2	Tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni, tenendo conto che i tempi di intervento non possono comunque eccedere le 24 ore dalla chiamata, quale requisito minimo richiesto dall'Amministrazione negli atti di gara:	T = 4
D	Elemento D:precedenti esperienze	10 di cui:
D.1	Valutazione esperienze	T = 5
D.2	Valutazione portfolio del professionista incaricato dell'elaborazione del progetto artistico di photomapping.	D = 5
	TOTALE	85

dato atto che, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente; la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, è data dal ribasso derivante dall'importo complessivo offerto al netto degli oneri fiscali e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il singolo lotto;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica si ritiene di attribuire il punteggio facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti; si ritiene, altresì, che il valore dell'esponente " α " debba essere pari a 0,3;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. In particolare, gli stessi sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché attengono alle caratteristiche dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale;

dato, inoltre, atto che, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si

ritiene di prevedere l'esclusione del concorrente dal singolo lotto anche nel caso in cui consegua per l'offerta tecnica un punteggio inferiore alla soglia minima di n. 40 punti su 85 (c.d. "soglia di sbarramento") in quanto il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio; il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione;

dato atto che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura ed alla luce di quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, interpretata in conformità all'ordinamento dell'Unione europea giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 21 febbraio 2020, si ritiene di limitare la possibilità di ricorrere al subappalto con riferimento alle prestazioni di seguito elencate, con riferimento ad entrambi i lotti:

- servizio di manutenzione durante il periodo di erogazione del servizio di illuminazione/proiezione;

- servizio di smontaggio delle luminarie e dei fari del photomapping;

evidenziato che suddetta limitazione al subappalto è motivata dalla seguenti ragioni:

- la limitazione del subappalto in relazione alle operazioni di installazione di fari e luminarie è motivata dall'esigenza di presidiarne adeguatamente lo svolgimento, stante la maggior delicatezza di tale fase sotto un profilo di sicurezza delle installazioni (anche in relazione alla corretta individuazione dei punti di ancoraggio e all'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle indicazioni in materia di sicurezza rispetto a distanza da finestre e/o punti di accesso alla luminaria), di coerenza della resa rispetto al progetto presentato in gara e celerità delle operazioni di montaggio, stante l'esigenza di ultimarle entro la data programmata di inaugurazione del palinsesto;

- i servizi oggetto di affidamento, soprattutto per la parte non subappaltabile presentano caratteristiche di alta specializzazione;

- sussistono specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento;

- sussistono ragioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione, tali per cui alla luce delle specificità del luogo di esecuzione della prestazione, la presenza di un numero elevato di esecutori potrebbe portare ad un rischio elevato nella tutela del lavoro;

- necessità di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta in via prevalente direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto;

- la limitazione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

evidenziato, altresì, che si ritiene di stabilire il divieto di frazionare il subappalto della medesima prestazione omogenea fra più operatori economici, al fine di evitare aggravii organizzativi nel luogo di esecuzione e pratiche elusive della normativa antimafia;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'esecuzione dei servizi indicati avviene in vie, piazze e ulteriori aree ricomprese nel territorio del Comune di Trento, da considerarsi luogo messo a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione comunale, e che, pertanto, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato, inoltre, atto che considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto sussistono rischi legati alla sicurezza così come emerge dai D.U.V.R.I. e che, pertanto, sono previsti gli oneri della sicurezza comprensivi anche di oneri derivanti da rischi interferenziali, quantificati specificamente nell'importo a base di gara così come sopra indicato e non soggetti a ribasso;

evidenziato che l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

considerato che, a pena di esclusione dalla procedura, per entrambi i lotti, sussiste l'obbligo per gli operatori economici di effettuare un sopralluogo tecnico presso i luoghi di esecuzione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2-quater, della legge provinciale n. 2/2020, detto adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, in quanto le prestazioni dedotte nei contratti oggetto di affidamento presentano profili di rischio e di elevata specializzazione tali da richiedere un'adeguata conoscenza dei luoghi di svolgimento delle stesse;

considerato che, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione, si ritiene di inserire - per entrambi i lotti - le seguenti precisazioni nel disciplinare di gara:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate nel lotto di riferimento risulti corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale, giusta la valutazione compiuta dalla Commissione tecnica;

- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adozione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;

- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione dei contratti ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

- la previsione che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto di richiedere - ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 - agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta – ad assicurazione della serietà della stessa – con una garanzia provvisoria che è fissata nella misura pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;

ritenuto che la misura della garanzia provvisoria così fissata sia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici:

attesa la necessità di richiedere – secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. citato, al fine di garantire l'Amministrazione comunale circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa che i concorrenti possiedono, a pena di esclusione, i requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale):

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

Lotto 1:

- aver effettuato con buon esito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara almeno un servizio analogo di allestimento con luminarie di spazi urbani aperti, con un unico contratto. L'importo del servizio analogo non deve essere inferiore a € 70.000,00 (IVA esclusa);

Lotto 2:

- aver effettuato con buon esito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara almeno un servizio analogo di allestimento di proiettori per photomapping e/o videomapping, con un unico contratto. L'importo del servizio analogo non deve essere inferiore a € 30.000,00 (IVA esclusa);

ritenuto che, a norma dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, i succitati requisiti di ammissione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2023-2024 nella quale sono inseriti i due servizi in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato con delibera n. 332 del 20 luglio 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative

fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia

di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;
- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC;
- "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2023-2024;
- le proprie note di data 28 marzo 2023, prot. n. 95253 e di data 6 aprile 2023 prot. n. 106904;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 86 d.d. 3 aprile 2023;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2022 prot. n. 83/2020/05, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale – parte amministrativa per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di: Lotto 1: luminarie natalizie; Lotto 2: proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" con opzione di rinnovo per l'edizione 2026/2027 " (e relativi allegati), nonché gli elaborati "Capitolato speciale – parte tecnica Lotto 1" e "Capitolato speciale – parte tecnica Lotto 2" (e relativi allegati), redatti dallo scrivente Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili che costituiscono, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nei quali sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà il singolo lotto in gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di: noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie (lotto 1) e di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici (lotto 2) per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" con opzione di rinnovo per l'edizione 2026/2027, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di: noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie (lotto 1) e di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici (lotto 2) per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" con opzione di rinnovo per l'edizione 2026/2027 ;

pagina 13/15

4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 86 di data 3 aprile 2023, immediatamente eseguibile;
 5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
 6. di stabilire che il servizio avrà una durata contrattuale di tre anni, corrispondenti alle annualità 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" e con opzione di rinnovo per l'annualità 2026/2027, precisando che il servizio avrà inizio alla data indicata nel contratto e comunicata annualmente dalla stazione appaltante, con una durata massima di 100 giorni per ciascuna delle annualità; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
 7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
 10. di prenotare la somma complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale, pari ad euro 516.060,00 (IVA compresa), e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per i due lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
 - lotto 1: noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie:

anno 2023:	euro 83.692,00;
anni 2024 e 2025:	euro 122.000,00;
anno 2026:	euro 38.308,00;
 - lotto 2: noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetrini millimetrici:

anno 2023:	euro 35.014,00;
anni 2024 e 2025:	euro 50.020,00;
anno 2026:	euro 15.006,00;
- di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Laura Begher

Trento, addì 06/04/23

pagina 15/15

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Dirigenziale

N. 28/ 51

di data 06/04/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI: LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE; LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2024	05021.03.02264	U.1.03.02.07.999	2802			172.020,0 0	"	120394 (1086086 3)
U	P	2025	05021.03.02264	U.1.03.02.07.999	2802			172.020,0 0	"	120440 (1086299 6)
U	P	2023	05021.03.02264	U.1.03.02.07.999	2802			118.706,0 0	"	120457 (1086535 8)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nel dispositivo, al punto 10. 8° riga ove è scritto 'anni 2024 e 2025 euro 122.000,00' si sostituisce con 'anni 2024 e 2025 euro 122.000,00 per ciascuna delle due annualità' e sempre al punto 10.

pagina 1/2

13° riga ove è scritto 'anni 2024 e 2025 euro 50.020,00' si sostituisce con 'anni 2024 e 2025 euro 50.020,00 per ciascuna delle due annualità'.

Trento, addì 11 aprile 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi